COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10

OGGETTO :

RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLETTO E L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO" PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SOCIALI.

L'anno **duemilaquindici**, addì **due**, del mese di **febbraio,** alle ore **15** e minuti **00** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BESOZZI MATTEO	SINDACO		X
STILO MASSIMO	VICE SINDACO	X	
MOALLI MARTA	ASSESSORE	X	
DILUCA VITO	ASSESSORE	X	
GNEMMI CLAUDIA	ASSESSORE	X	
GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	ASSESSORE	X	
	Totale	5	1

Totale 5 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DOTT.SSA GAMBA GIANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **STILO MASSIMO** nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 3, comma 5 del Testo unico Enti Locali stabilisce: «I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali»;
- che a norma dell'articolo 8, primo comma dello stesso testo unico, i Comuni «valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale»;

Richiamata la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2014/2016 approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 07/04/2014, la quale nella scheda del programma 10 "Funzioni nel settore sociale" delle spese, pone, tra le finalità da conseguire, la «valorizzazione del volontariato e del terzo settore al fine di utilizzare strumenti innovativi, tra cui le convenzioni, nella gestione e nell'erogazione dei servizi alla persona, tutto ciò al fine di favorirne l'organizzazione amministrativa, la realizzazione di economie e il miglioramento della qualità nei servizi erogati alla persona», facenti parte del presente programma e compresi nell'elenco che segue:

1. Asilo nido "M. Balconi – L'Arcobaleno",
2. Casa di riposo "Comunità Valentino Pinoli",
3. Servizi per l'infanzia, minori, centri estivi, anziani, mensa sociale, Centro anziani,
4. Atelier di Glisente per portatori di handicap,
5. Corsi di attività motoria per adulti,
6. Assistenza ai minori disabili all'interno delle scuole dell'obbligo,
7. Telefono d'argento, Telesoccorso,
8. Servizi necroscopici e cimiteriali.

Premesso altresì:

- Che tra le grandi componenti del Terzo Settore, insieme con il volontariato e le cooperative sociali, l'associazionismo sociale ha acquistato una rinnovata identità con l'approvazione della L.383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". La nuova legge completa il quadro normativo sul non profit aggiungendosi a quella sul volontariato e sulla cooperazione sociale;
- Che le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri (regionale o nazionali) possono stipulare convenzioni con lo Stato, con le Regioni o con i Comuni per lo svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali;
- Che le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale, come sancito dall'articolo 4 della citata legge 383/2000 e ribadito dall'articolo 5 della Legge regionale 7 febbraio 2006 n. 7, possono provenire da molteplici fonti quali: quote e contributi degli associati, eredità e donazioni, contributi statali e locali come pure finanziamenti dell'Ue e di organismi internazionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi:
- Che ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 30/03/2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona) i comuni possono affidare ai soggetti del terzo settore i servizi alla persona con le modalità previste nello stesso DPCM;
- Che in base all'art. 7 della predetta legge 266/1991 gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province Autonome;
- Che l'art. 13 (Convenzioni) della citata L.R. 7/2006 al primo comma cita testualmente «La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'articolo 6»;
- Che il secondo comma del suddetto articolo 13 pone come condizione necessaria alla stipula delle convenzioni, la presentazione di un progetto da parte dell'associazione convenzionata;
- Che le convenzioni stipulate ai sensi del suddetto articolo 13 devono prevedere, tra l'altro:

a) Disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività indicate nelle convenzioni stesse prevedendo forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
b) Le modalità di rimborso delle spese concordate effettivamente sostenute e documentate;

- La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi i cui oneri sono a carico dell'ente con il quale stipulata la convenzione;
- Che l'associazione Auser Insieme di Castelletto Sopra Ticino risulta iscritta all'Agenzia delle Entrate di Novara come APS ed è una sezione locale dell'Auser Nazionale iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale istituito in base alla L. 07/12/2000 n. 383 al n. 0040 e il Comune di Castelletto Sopra Ticino intende avvalersi della prestazione dell'Auser Insieme di Castelletto Sopra Ticino per il raggiungimento in forma economica e funzionale dei propri scopi istituzionali in materia di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

Considerato che:

- tali convenzioni, a norma del secondo comma dell'art. 7 della legge citata «devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese»;
- per le motivazioni sopra esposte, in attuazione di quanto Previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, il Comune di Castelletto Sopra Ticino intende avvalersi della prestazione dell'Associazione Auser Volontariato di Castelletto Sopra Ticino al fine di favorire l'organizzazione amministrativa, la realizzazione di economie e il miglioramento della qualità dei seguenti servizi:

  1. Trasporto sociale per terapie sanitarie, a favore di cittadini residenti prevalentemente anziani e disabili, impossibilitati all'uso di mezzo di trasporto proprio o pubblico o i cui familiari siano impossibilitati a provvedere con mezzi propri o siano privi di idoneo automezzo, oltre a casi particolari segnalati dal servizio sociale;

Visto l'allegato schema di convenzione che prevede oneri ripartiti tra Comune di Castelletto Sopra Ticino e Associazione Auser Volontariato con l'intento comune di attivare e migliorare i servizi sopra elencati rivolti alle fasce più deboli della popolazione (minori, anziani, soggetti disabili);

Dato atto che gli oneri a carico del Comune sono quantificati nell'importo massimo di € 3.500,00;

Ritenuto di approvare il suddetto schema di convenzione allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria – Servizi Sociali di provvedere a tutti gli adempimenti necessari (sottoscrizione della convenzione e impegno di spesa) necessari al fine di dar corso al presente atto;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Di avvalersi** della prestazione dell'Associazione Auser Volontariato di Castelletto Sopra Ticino al fine di favorire l'organizzazione amministrativa, la realizzazione di economie e il miglioramento della qualità dei seguenti servizi:

- Trasporto sociale per terapie sanitarie, a favore di cittadini residenti prevalentemente anziani e disabili, impossibilitati all'uso di mezzo di trasporto proprio o pubblico o i cui familiari siano impossibilitati a provvedere con mezzi propri o siano privi di idoneo automezzo, oltre che a casi particolari segnalati dal servizio sociale, denominato Telefono d'Argento.

2. **Di approvare** l'allegato schema di convenzione che prevede oneri ripartiti tra Comune di Castelletto Sopra Ticino e Associazione Auser Volontariato con l'intento comune di attivare e migliorare i servizi sopra elencati rivolti alle fasce più deboli della popolazione (minori, anziani, soggetti disabili).

3. **Di dare mandato** al responsabile dell'Area Finanziaria – Servizi Sociali di provvedere a tutti gli adempimenti necessari (sottoscrizione della convenzione e impegno di spesa) al fine di dar corso al presente atto.

4. **Di dare atto** che la spesa massima prevista, pari ad € 3.500,00, trova copertura all'intervento 1.10.04.05/19, capitolo 4686, del Bilancio di Previsione 2015, esercizio provvisorio.

5. **Di dichiarare,** con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

ALLEGATA ALLA DGC. N.10 DEL 02/02/2015

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SOCIALI.

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale di Castelletto Sopra Ticino

TRA

il Comune di Castelletto Sopra Ticino, rappresentato dal Responsabile dell'Area Finanziaria - Servizio Sociale, Rossi dott. Patrizio nato a L'Aquila il 16/04/1967

E

L'Associazione di Volontariato AUSER VOLONTARIATO, rappresentato dal Presidente, sig.ra Bellelli Bruna nata a Quistello il 08/07/1945

ART 1 - OGGETTO E FINALITÀ E DURATA

1.1 La presente convenzione viene stipulata tra Comune di Castelletto Sopra Ticino (d'ora in avanti denominato Comune) e l'Associazione Auser Volontariato (d'ora in avanti denominata Auser) al fine di svolgere un'azione coordinata a favore della popolazione con particolare riferimento ad anziani, minori e disabili in ambiti diversi da quelli ove opera il C.I.S.AS., ovvero:

1.1.1 Trasporto sociale, denominato Telefono d'Argento, per terapie sanitarie, a favore di cittadini residenti prevalentemente anziani e disabili, impossibilitati all'uso di mezzo di trasporto proprio o pubblico o i cui familiari siano impossibilitati a provvedere con mezzi propri o siano privi di idoneo automezzo, oltre a casi particolari segnalati dal servizio sociale, come previsto nell'art. 8 – Rapporti con le Associazioni di Volontariato – del regolamento relativo ai trasporti sociali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2009;

La convenzione ha durata biennale per gli anni 2015, 2016.

ART 2 - TELEFONO D'ARGENTO: trasporto sociale

2.1 RISORSE

AUSER mette a disposizione le seguenti risorse:

2.1.1 quattro automezzi

2.1.2 volontari stimati in numero di dieci che si alterneranno nel servizio, con comprovata esperienza.

2.1.3 Coordinamento dei trasporti su indicazione dell'ufficio comunale delle richieste ed organizzazione conseguente.

COMUNE mette a disposizione le seguenti risorse:

2.1.4 un automezzo.

2.1.5 un eventuale volontario del Servizio Civile Nazionale assegnato al Comune per i Servizi Sociali. Le suddette risorse saranno rese disponibili nell'arco della mattinata, da lunedì a venerdì, fino alle ore 13 circa.

2.1.6 I dipendenti dell'ufficio comunale per la raccolta delle richieste dei fruitori, negli orari di apertura al pubblico.

2.1.7 Risorse finanziarie come precisato nel successivo punto 2.3.

2.1.8 Concessione in uso gratuito del locale sito un locale di proprietà comunale, ora situato presso la Comunità Valentino Pinoli di Porta Nuova ed eventuale arredo della sede.

2.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

2.2.1 Sarà effettuato con un unico centro di coordinamento delle richieste e del loro soddisfacimento gestito dai dipendenti comunali, presso l'ufficio servizi sociali.

2.2.2 L'ufficio comunale settimanalmente fornirà al referente dell'Auser l'elenco dei trasporti della settimana successiva.

2.2.3 Il servizio si articolerà in trasporti ordinari e trasporti straordinari.

2.2.3.1 TRASPORTI ORDINARI sono i trasporti nell'ambito del territorio comunale, a Novara e comunque nell'ambito del territorio dell'ASL NO.

2.2.3.2 TRASPORTI STRAORDINARI sono i trasporti necessari per località diverse, ai di fuori degli ambiti dell'ASL NO. che trovano giustificazione per particolari terapie non altrimenti risolvibili. Il soddisfacimento di queste richieste dovrà essere di volta in volta concordato tra Auser e Comune.

2.2.4 Per i trasporti straordinari il limite delle ore 13 di cui punto 2.1.5 non verrà applicato.

2.3 ONERI

2.3.1 Gli oneri derivanti dalla gestione dell'automezzo comunale saranno direttamente a carico del Comune.

2.3.2 Gli oneri derivanti dagli automezzi dell'associazione saranno gestiti direttamente dall'Auser.

2.3.3 Il Comune rimborserà ad Auser le spese vive sostenute per gli interventi oggetto della presente convenzione relative alle assicurazioni per le autovetture, alla manutenzione delle stesse, al consumo di carburante, ogni altro onere derivante dall'utilizzo di autovetture e le spese per il numero verde attivato nella sede.

2.3.4 Il Comune, in particolare, riconoscerà le spese di carburante nei limiti di un quinto del costo del carburante per ogni chilometro percorso, le spese di manutenzione ordinaria dell'automezzo, preventivamente concordate, le altre spese di viaggio da concordarsi, in particolare per i trasporti straordinari, le spese di assicurazione.

2.3.5 Le spese derivanti dai chilometri percorsi saranno liquidate ogni sei mesi, alla presentazione delle relazioni di cui all'art. 3 punto 3.1.4.

2.3.6 L'onere complessivo a carico del Comune per le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1 è stimato in € 3.500,00.

ART 3 - OBBLIGHI AUSER

3.1 Auser si impegna:

3.1.1 ad assicurare i propri aderenti che prestano l'attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art. 4, comma 2 della legge-quadro sul volontariato n. 266/1991 e dal D.M. 14 febbraio 1992 *"Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima"*. I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a € 3.000.000,00 per ogni sinistro;

3.1.2 a consegnare agli uffici comunali copia della polizza;

3.1.3 a provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento previsti dalla convenzione, comunicando il programma formativo, in collaborazione con figure professionali di enti pubblici e/o privati in grado di soddisfare la richiesta;

3.1.4 a relazionare al Comune semestralmente circa i servizi di trasporto sociale, specificando il tipo e la quantità di trasporti effettuati dagli automezzi coordinati, tramite la modulistica fornita dall'ufficio comunale. Alla relazione riguardante il secondo semestre dovrà essere allegato il rendiconto generale delle spese sostenute corredato da tutti i giustificativi;

3.1.5 a garantire espressamente l'assenza di fini di lucro nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, la democraticità della propria struttura organizzativa, l'elettività e gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

3.1.6 ad assicurare che, nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, metterà in atto tutte le cautele necessarie per garantire il massimo rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza degli utenti e osserverà le norme di legge a tutela della privacy.

3.2 Il Comune potrà effettuare in ogni momento ispezioni e controlli, nonché richiedere relazioni e chiarimenti all'associazione in ordine alle modalità di svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 4 - COORDINAMENTO

4.1 L'Auser nomina al proprio interno uno o più coordinatori per i vari ambiti di intervento oggetto della presente convenzione, che dovranno fornire recapiti telefonici tali da poter essere contattati in caso di necessità urgenti.

4.2 Tra i dipendenti del Comune e l'Auser avverranno incontri bimestrali per la verifica delle attività oggetto della convenzione. In caso di necessità tali incontri potranno essere più frequenti a richiesta di una delle due parti.

ART. 5- REGISTRAZIONE

5.1 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Per il Comune
dott. Patrizio Rossi

per l'AUSER Presidente
Bruna Bellelli

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to STILO MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

Castelletto S. Ticino , lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA GAMBA GIANNA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
  (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

==========